

NOTA DESCRITTIVA

A. Tribunali, sezioni distaccate di tribunale, corti di appello, uffici del giudice di pace, tribunali per i minorenni

Titolarità della rilevazione: Ministero della giustizia - Direzione generale di statistica

Unità di rilevazione: tribunali, sezioni distaccate di tribunale, corti di appello, uffici del giudice di pace, tribunali per i minorenni

Unità di analisi: procedimenti e provvedimenti giudiziari civili

Universo: totalità degli uffici giudiziari, dei procedimenti e dei provvedimenti giudiziari

Periodicità: trimestrale

Anno di inizio della rilevazione: 1938

Modalità di rilevazione: I dati sono acquisiti elettronicamente dalla Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia che, successivamente, li trasmette all'Istat.

Principali variabili osservate: numero dei procedimenti sopravvenuti, esauriti e pendenti distinti per le principali materie (cognizione ordinaria, lavoro, fallimenti, tutele e curatele, locazioni di immobili urbani, ecc.); numero di sentenze (monocratiche e collegiali), di verbali di conciliazione, di decreti ingiuntivi, di sequestri, di pignoramenti, di provvedimenti di esecuzione, di provvedimenti del giudice tutelare, di provvedimenti circa la potestà dei genitori, di provvedimenti sull'interdizione e inabilitazione, di provvedimenti di urgenza a protezione del minore, di affidamenti pre-adoptivi, di dichiarazioni di adottabilità, di adozioni nazionali e internazionali, ecc.

La cognizione ordinaria nei diversi uffici giudiziari comprende:

- presso il tribunale in primo grado – i procedimenti di cognizione ordinaria e le controversie agrarie;
- presso la corte di appello in primo grado – deliberazioni ai sensi dell'art. 8 L. 25.3.1985 n. 121; deliberazioni ai sensi dell'art. 67 L. 31.5.1995 n. 218, esecutorietà lodi arbitrali stranieri ai sensi dell'art.839 c.p.c., impugnazioni di lodi arbitrali nazionali ai sensi dell'art. 828 c.p.c., procedimenti relativi al tribunale delle acque pubbliche, controversie elettorali-elettorato attivo, altri procedimenti contenziosi;
- presso la corte di appello in grado di appello – i procedimenti di cognizione ordinaria e le controversie agrarie;
- presso l'ufficio del giudice di pace – cause relative a beni mobili fino a 2.582,28 euro, risarcimento danni circolazione di veicoli e natanti, apposizione di termini, distanze relative a piantagioni, misura e modalità d'uso dei servizi condominiali, immissioni in abitazioni, opposizioni a decreti ingiuntivi, altri procedimenti di cognizione ordinaria.

B. Corte di Cassazione

Titolarità della rilevazione: Ministero della giustizia - Corte Suprema di Cassazione

Unità di rilevazione: uffici e cancellerie civili presso la Corte suprema di cassazione

Unità di analisi: procedimenti giudiziari civili presso la Corte Suprema di Cassazione

Universo: totalità dei procedimenti giudiziari civili presso la Corte Suprema di Cassazione

Periodicità: mensile

Anno di inizio della rilevazione: 1938

Modalità di rilevazione: I dati sono acquisiti dall'Ufficio di statistica della Corte Suprema di Cassazione, tramite estrazione da archivi e/o registri informatizzati della stessa corte e, successivamente, trasmessi all'Istat.

Principali variabili osservate: numero dei procedimenti sopravvenuti, esauriti e pendenti; autorità giudiziaria di provenienza; distretto di provenienza; modalità di esaurimento; tipologia di ricorso; esito del provvedimento; motivazione della sentenza; durata.

Avvertenze

I dati statistici sono riportati per distretti di corte di appello. Per eventuali confronti fra regioni e distretti di corte di appello è da tenere presente che la circoscrizione territoriale regionale non sempre coincide con quella giudiziaria; infatti alcuni distretti di corte di appello comprendono, oltre ai comuni della rispettiva regione, anche qualche comune o addirittura, come nel caso della Liguria, una intera provincia di una regione confinante.

Simboli convenzionali

Nelle tavole statistiche sono stati adoperati i seguenti segni convenzionali:

linea (-): quando il fenomeno non esiste oppure quando il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati

quattro punti (...): quando il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono per qualsiasi ragione;

due punti (..): per i numeri, assoluti o relativi, che non raggiungono la metà della cifra significativa dell'ordine minimo considerato.

Composizioni percentuali

Le composizioni percentuali sono automaticamente arrotondate alla prima o alla seconda cifra decimale. La somma dei valori percentuali così calcolati può, pertanto, risultare non uguale a 100.

Dati rettificati

I dati contenuti in precedenti pubblicazioni, che non concordano con quelli delle tavole in download, si intendono rettificati.